



# COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

ORIGINALE

Prot. n° 0003963

REGISTRO GENERALE N. 15

## ORDINANZA DEL 4° SETTORE N. 5 DEL 30-04-2021

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER IL GIORNO 03/05/2021 DALLE ORE 08,00 E FINO A FINE LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI SU PIAZZA TICINO E PIAZZA SAN MARCO.**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile,

### IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

**CONSIDERATO** l'affidamento tramite RDO Mepa n. 2336835 alla Ditta di Tosti Ligurio (residente in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - P.I. 00749530671) circa la manutenzione del verde pubblico;

**VISTA** la richiesta pervenuta all'Ufficio di Polizia Locale (prot.0003945 del 29/04/2021) inerente la necessità di procedere alla pulizia delle aree verdi comunali site in Piazza Ticino e Piazza San Marco;

**RITENUTO** necessario regolamentare la circolazione stradale delle vie interessate al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica;

**CONSIDERATO** necessario istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta Piazza Ticino e Piazza San Marco;

**VISTI** gli artt. 1, 5 comma 3, 6, 7, del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche;

**VISTI** gli artt. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n. 285 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e l'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche apportate dal D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996;

**VISTA** la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000 "Disposizioni sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per

l'installazione e la manutenzione”;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che approva il "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

**Vista** la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 26 del 19/07/2019;

## **ORDINA**

**L'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08,00 del giorno 03/05/2021 fino a fine lavori di manutenzione aree verdi pubbliche in Piazza Ticino e Piazza San Marco.**

## **DEMANDA**

1. La ditta incaricata del lavoro “Tosti Liguria” P.I. 00749530671 al posizionamento della necessaria segnaletica stradale, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e Regolamentari, almeno 48 ore prima della decorrenza della presente ordinanza;
2. Il Servizio di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art. 12 C.d.S., il controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza nei termini indicati.

La presente ordinanza ha validità per il giorno 03/05/2021 sino a fine lavori, annullando ogni precedente provvedimento ed è fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La stessa sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale di Maltignano.

## **AVVERTE**

A carico dei trasgressori alle disposizioni prescritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

## **INFORMA**

1) Contro la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992 nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione e da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (legge 06.12.1971, n. 1034), nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

2) Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, avverte che il Responsabile del procedimento è il Sindaco Dott. Armando Falcioni.

### **DISPONE**

Che altra copia, per quanto di competenza, venga inviata a:

- All'Ufficio Segreteria del Comune di Maltignano per la pubblicazione all'albo;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Alla Ditta Tosti Ligurio - a mezzo Pec: tosti.liguria@pec.it

Maltignano, lì 30/04/2021

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE**  
F.TO FALCIONI ARMANDO